

EMENDAMENTI DL CIRINNÀ

Emendamento 1 Lo Giudice +14

Sostituire il testo dell'articolo 3 con le seguenti parole:

“(Regime giuridico dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio.
2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.
3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso»”.

Emendamento 2 Lo Giudice +14

All'articolo 3 comma 2 sostituire le parole “dal Titolo XIII” con le parole “dai titoli VII, VIII, IX, IX bis, X, XI, XII, XIII e XIV”.

Emendamento 3 Lo Giudice +14, Orellana

All'articolo 3 comma 4 si eliminano le parole “e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184”.

Emendamento 4 Lo Giudice +14, Orellana

All'articolo 7 comma 1 lettera C si eliminano le parole “e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184,”.

Emendamento 5 Lo Giudice +14, Orellana

All'articolo 7 comma 2 si eliminano le parole «e con il Ministro della salute».

Emendamento 6 Orellana

All'articolo 10 comma 1, tra le parole «ha il diritto di abitazione» e le parole «per un numero di anni pari alla durata della convivenza», aggiungere le parole «a seguito di una valutazione delle condizioni economiche».

Emendamento 7 Lo Giudice +14

All'articolo 12 comma 1 eliminare le parole “per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza”.

Emendamento 8 Lo Giudice +14

All'articolo 12 comma 2 eliminare le parole “per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza”.

Emendamento 9 Orellana

All'articolo 16 comma 1 aggiungere tra le parole “i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune» e le parole «e fissano la comune residenza» le parole «e alla sua cessazione».

Emendamento 10

All'articolo 16 comma 2 sostituire le parole “ricevuti da un notaio in forma pubblica” con le parole “I liberi conviventi possono stipulare i contratti di convivenza anche contestualmente all'avvio della convivenza di fatto, con dichiarazione congiunta resa al momento della celebrazione. Solo in caso di stipula successiva alla convenzione si dovrà ricorrere al notaio, nelle forme previste dall'articolo 162 del Codice Civile. I conviventi possono, in qualsiasi momento con dichiarazione congiunta

resa nelle forme previste dall'articolo 162 del Codice Civile, modificare consensualmente i contratti di convivenza”.

Emendamento 11

All'articolo 16, sostituire il comma 4 con le seguenti parole: “I conviventi possono:

- a) escludere o regolamentare in modo autonomo gli obblighi di assistenza materiale e coabitazione previsti dall'articolo 143 del Codice Civile;
- b) escludere l'applicazione delle disposizioni successorie di cui agli articoli 540, 548, 581, 582, 583, 584 e 585 del Codice civile e, per quanto riguarda la sola posizione del coniuge, di cui agli articoli 536, 542 e 544 del Codice Civile;
- c) prevedere obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti per il matrimonio;
- d) indicare principi guida per lo svolgimento della vita comune;
- e) stipulare accordi in previsione di un futuro divorzio, regolando gli aspetti patrimoniali di esso. L'esistenza di tale accordo preclude, al giudice del divorzio, la possibilità di disciplinare i punti previsti, salvo che essi non pregiudichino gravemente la posizione della parte più debole del rapporto o non ledano, anche indirettamente, l'interesse dei figli minori.

Emendamento 12

All'articolo 17 comma 1 aggiungere le parole “f) in violazione del principio di parità tra i conviventi e di reciprocità dei diritti e dei doveri previsti dal primo comma dell'articolo 43 del Codice Civile”.